

LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA ART. 116 CDS - IN VIGORE DAL 19.01.2013

Tutte le novità sulle 15 categorie e le relative tabelle

di Franco MEDRI *

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 nel dare attuazione alle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE ha modificato sostanzialmente l'articolo 116 del Codice della Strada (*con decorrenza 19 gennaio 2013*) prescrivendo una determinata serie di categorie di patenti (totale n. 15) che abilitano alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati di cui:

CATEGORIA	VEICOLI
AM	<ul style="list-style-type: none">▪ ciclomotori a due ruote (<i>categoria L1e</i>) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;▪ veicoli a tre ruote (<i>categoria L2e</i>) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;▪ quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (<i>categoria L6e</i>), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
A1	<ul style="list-style-type: none">▪ motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;▪ tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
A2	<ul style="list-style-type: none">▪ motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
A	<ul style="list-style-type: none">▪ motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (<i>categoria L3e</i>) o con carrozzetta (<i>categoria L4e</i>), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;▪ tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando l'obbligo di avere anni ventuno (<i>vedasi art. 115, comma 1, lettera "e", punto 1</i>);

B1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ quadricicli (diversi da quelli riconducibili alla patente di categoria AM di cui al comma 3, lettera "a", numero 3, dell'art. 116 CdS), la cui massa a vuoto é inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, é richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, é rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
BE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
C1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
C1E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; ▪ complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata é superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

CE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
D1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
D1E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
DE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

I **mutilati ed i minorati fisici**, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie **AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1** e **D**, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi **750 kg** (*le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici*). Ai titolari di patente **B speciale** è vietata la guida di autoambulanze.

Le patenti di categoria **C, CE, D** e **DE**, conseguite prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2011 (*con decorrenza 19 gennaio 2013*), consentono di condurre motocicli di categoria **A2** o **A** in ragione della data di conseguimento della patente di categoria **B**.

COMPARAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 125 CDS PRIMA E DOPO L'ENTRATA IN VIGORE (19 GENNAIO 2013).

ART. 116 CDS IN VIGORE FINO AL 18.01.2013	ART. 116 CDS IN VIGORE DAL 19.01.2013
<p>13. <u>Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida</u> è punito con l'ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione</p>	<p>15. <u>Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida</u> è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.</p>

monocratica.	
ART. 125 CDS IN VIGORE FINO AL 18.01.2013	ART. 125 CDS IN VIGORE DAL 19.01.2013
<p style="text-align: center;">(Validità della patente di guida)</p> <p>1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.</p> <p>1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'art. 116.</p> <p>2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.</p> <p>3. <u>Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso,</u> è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00.</p> <p>4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.</p> <p>5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>	<p style="text-align: center;">(Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida)</p> <p>1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:</p> <p>a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;</p> <p>b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.</p> <p>2. La validità della patente di guida è fissata come segue:</p> <p>a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;</p> <p>b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;</p> <p>c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E;</p> <p>d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;</p> <p>e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;</p> <p>f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;</p> <p>g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;</p> <p>h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, <u>chiunque, munito di patente di guida recante un codice comunitario o nazionale, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici,</u> è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro (**)</p> <p>4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quelle indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro.</p> <p>5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>

() La Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, stabilisce i codici nel modo seguente:**

- Codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

- 01.01 Occhiali
- 01.02 Lenti a contatto
- 01.03 Occhiali protettivi
- 01.04 Lente opaca
- 01.05 Occlusore oculare
- 01.06 Occhiali o lenti a contatto

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

- 02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
- 02.02 Apparecchi acustici binauricolari

03. Protesi/ortosi per gli arti

- 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
- 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

- 05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
- 05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
- 05.03 Guida senza passeggeri
- 05.04 Velocità di guida limitata a... km/h
- 05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
- 05.06 Guida senza rimorchio
- 05.07 Guida non autorizzata in autostrada
- 05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

- 10.01 Cambio manuale
- 10.02 Cambio automatico
- 10.03 Cambio elettronico
- 10.04 Leva del cambio adattata
- 10.05 Senza cambio marce secondario

15. Frizione modificata

- 15.01 Pedale della frizione adattato
- 15.02 Frizione manuale
- 15.03 Frizione automatica
- 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

20. Dispositivi di frenatura modificati

- 20.01 Pedale del freno modificato
- 20.02 Pedale del freno allargato
- 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
- 20.04 Pedale del freno ad asola
- 20.05 Pedale del freno basculante
- 20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
- 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
- 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
- 20.09 Freno di stazionamento modificato
- 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
- 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
- 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
- 20.13 Freno a ginocchio
- 20.14 Freno di servizio a comando elettrico

25. Dispositivi di accelerazione modificati

- 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
- 25.02 Acceleratore ad asola
- 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
- 25.04 Acceleratore manuale
- 25.05 Acceleratore a ginocchio
- 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
- 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
- 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
- 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

- 30.01 Pedali paralleli
- 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
- 30.03 Acceleratore e freno a slitta
- 30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
- 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
- 30.06 Fondo rialzato
- 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
- 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
- 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
- 30.10 Sostegno per calcagno/gamba
- 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

35. Disposizione dei comandi modificata

(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

- 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
- 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40. Sterzo modificato

40.01 Servosterzo standard

40.02 Servosterzo rinforzato

40.03 Sterzo con sistema di sicurezza

40.04 Piantone del volante prolungato

40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)

40.06 Volante inclinabile

40.07 Volante verticale

40.08 Volante orizzontale

40.09 Sterzo controllato tramite piede

40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

40.11 Volante con impugnatura a manovella

40.12 Volante dotato di ortosi della mano

40.13 Con ortosi collegata al tendine

42. Retrovisore/i modificato/i

42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro

42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafrangente

42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico

42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico

42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore

42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

43. Sedile conducente modificato

43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali

43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto

43.04 Sedile conducente dotato di braccioli

43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato

43.06 Cinture di sicurezza modificate

43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01 Impianto frenante su una sola leva

44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore

44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)

44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)

44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)

44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente

45. Solo per motocicli con sidecar

50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)

71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)

72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7500 kg (C1)

75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)

76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)

77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E).

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE

90.01: : a sinistra

90.02 : a destra

90.03: : sinistra

90.04: : destra

90.05: : mano

90.06: : piede

90.07: : utilizzabile.

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012).

96. Conducente che ha completato la formazione o che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

- Codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

ATTENZIONE

Premesso quanto esposto, dal 19 gennaio 2013, la guida di veicolo con patente di categoria diversa da quella corrispondente è sanzionata esclusivamente dall'art. 116 CdS e non più dall'art. 125 CdS.

Tutti gli approfondimenti e gli schemi nel nuovo prontuario dal CdS in distribuzione da fine gennaio per i soci ASAPS 2013

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**